

COMUNICATO UFFICIALE N. 12 DEL 24.11.2025
CORTE SPORTIVA D'APPELLO
SEZIONE TERRITORIALE DEL VENETO

Con riferimento alla comunicazione del 06.11.2025 inviata a questa Corte da parte della società POLISPORTIVA SALGAREDA (cod. FIP 055014), avverso il provvedimento del Giudice Sportivo, relativo alla gara n. 2364 del 29.10.2025 – campionato U17/M tra NEW B. SAN DONA e POLISPORTIVA SALGAREDA

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO
SEZIONE TERRITORIALE DEL VENETO

Presidente: Roberto Immucci

Componenti: Leonardo Scardigli – Silvia Pascarella – Alessandro Rinaldi

- letto il ricorso;
- viste le deduzioni svolte dalla reclamante;
- sentito, in sede di istruttoria, l'arbitro Casetta F.;
- rilevato che la vicenda non necessita di ulteriore approfondimento, essendo la controversia matura per la definizione, così decide:

Il ricorso va dichiarato, in via preliminare, inammissibile.

Il ricorso, invero, è stato proposto in relazione alla sanzione comminata dal Giudice di primo grado, nell'ambito di un campionato U17/M alla società Polisportiva Salgareda, di perdita gara per posizione irregolare dell'assistente allenatore nei campionati regionali e perdita gara, ai sensi dell'art. 42 RE Gare ed art. 18 RG, come si legge nel comunicato Ufficiale n. 108 del 5.11.2025

Ebbene l'impossibilità, che deve essere dichiarata in via preliminare ed assorbente rispetto ad ogni ulteriore valutazione, di impugnare il provvedimento del Giudice di primo grado in questione, appare del tutto evidente alla luce della preclusione imposta dalla Delibera del Consiglio Federale del 17 luglio 2025 nella quale viene stabilito che *"non sono ammessi per alcun motivo, i ricorsi ed i reclami disciplinari o contenziosi nei Campionati Giovanili Under maschili e femminili. E' consentita la facoltà di impugnare i soli provvedimenti disciplinari imposta con squalifiche superiori a tre giornate per atleti / e allenatori o inibizioni superiori a 20 giorni per altri tesserati e squalifiche del campo di gioco superiori a due giornate, nonché per violazioni degli artt. 49, 50, 52 del regolamento esecutivo Gare."*

Invero, la regola stabilisce che i ricorsi ed i reclami disciplinari o contenziosi nei Campionati Giovanili Under maschili e femminili non sono esperibili eccetto che nei casi tassativamente previsti nella Delibera del Consiglio Federale sopra richiamata.

Nel caso di specie, il provvedimento pronunciato dal Giudice di primo grado, che sanziona con la perdita gara dello 0-20 la società odiernamente appellante, ai sensi dell'art. 42 RE Gare, non rientra tuttavia nella tipologia di quelli avverso i quali è possibile esperire appello. La deroga prevista dal comunicato del Consiglio Federale deve intendersi infatti come tassativa, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto, stante il fatto che nel caso in esame la sanzione del Giudice di primo grado è comminata ai sensi dell'art. 42 RE gare.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello, Sezione Territoriale del Veneto,

- **dichiara inammissibile il ricorso;**
- **dispone** l'incameramento del contributo versato.

IL PRESIDENTE

Roberto Immucci

